



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

PRATICA 0121272A

N.0036645 / 5.1.3.(8) UCSE.S11
del 20/03/2012 D010 P

OGGETTO: Richiesta per il rilascio o per il rinnovo della Abilitazione Preventiva.

A: EDILIZIA 3 M - SRL
(Att.ne Legale Rappresentante)

06134 - PERUGIA
VIA DELLA VECCHIA FORNACE

Nella materia dei contratti pubblici classificati e delle abilitazioni di sicurezza necessarie per partecipare alle relative "gare" ed all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, sono di recente intervenute significative innovazioni, recate dal DPCM 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate), entrato in vigore lo scorso 28 febbraio, e dal decreto legislativo 15 novembre 2011 n. 208, che ha - tra l'altro - modificato il "Codice dei contratti pubblici" (decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163), sostituendone l'art. 17.

In particolare, il predetto DPCM, nell'ottica di un generale contesto di razionalizzazione e semplificazione delle procedure per la concessione delle abilitazioni di sicurezza, ha introdotto un nuovo regime in materia di rilascio delle abilitazioni di sicurezza industriali.

E' stata prevista, infatti, la possibilità, per gli operatori economici che dovranno partecipare a "gare" o a procedure per l'assegnazione di lavori, servizi o forniture classificati, di chiedere ed ottenere, in tempi contenuti, l'Abilitazione Preventiva producendo, oltre alla copia del relativo bando o di altro atto di indizione della procedura di affidamento, una serie di documenti il cui contenuto potrà essere, in massima parte, anche "autocertificato", fatta salva la facoltà di verifica e controllo da parte di questo Ufficio, e le responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci. A tale proposito si evidenzia che il testo delle disposizioni vigenti nonché la modulistica necessaria sono reperibili nel *sito* istituzionale www.sicurezzanazionale.gov.it, ove è altresì attiva una casella di posta elettronica utilizzabile anche per la richiesta di eventuali, ulteriori chiarimenti.

In relazione a quanto sopra, si comunica che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non consente di dare ulteriore corso all'istanza inoltrata per il rilascio o il rinnovo della abilitazione preventiva in applicazione del DPCM 3 febbraio 2006, ora abrogato. Si rappresenta, tuttavia, che gli adempimenti già effettuati - quali ad esempio la predisposizione delle misure di sicurezza fisica, ed in particolare la realizzazione di un'area riservata di II classe - nonché gli atti istruttori eventualmente già acquisiti da questo Ufficio in relazione alla istanza abilitativa a suo tempo prodotta, saranno comunque considerati, qualora venga, in futuro, presentata nuova istanza in applicazione dell'art. 41 del suddetto DPCM 22 luglio 2011, ai fini di una tempestiva conclusione dell'iter istruttorio.

IL DIRIGENTE
(Gen. C.A. CC Baldassare FAYARA)